

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 115

del 11.05.2007

O G G E T T O

C.d.S. – Appello avverso ordinanza TAR n.158/07 che ha respinto la domanda incidentale avanzata con ric. N.1905/06 dalla “Intercantieri Vittadello S.p.A.” e dalla “Salvatore Matarrese S.p.A.” in proprio e quali componenti dell’ATI. Costituzione in giudizio – Conferimento incarico a legale.

L’anno duemilasette, il giorno undici del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l’assistenza del **Segretario Generale dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

-Visto il ricorso in appello – notificato a questo Ente in data 26.04.2007 - promosso dinanzi al Consiglio di Stato dalla “Intercantieri Vittadello S.p.A.” e della “Salvatore Matarrese S.p.A.”, in proprio e quali componenti della costituenda A.T.I. “Intercantieri Vittadello S.p.A. – Salvatore Matarrese S.p.A.”, inteso ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza n. 158/07 resa dalla I Sez. del TAR Puglia Bari sul ricorso n. 1905/06;

– Evidenziato che, con la detta ordinanza, il Tribunale adito ha respinto la domanda incidentale di sospensione del bando di gara concernente l’appalto integrato dei lavori per l’ampliamento del porto commerciale marittimo di Molfetta, avanzata - con motivi aggiunti - dagli odierni ricorrenti nei confronti del Comune (costituito con la difesa dell’Avv. Carlo Tangari) e della Soc. Coop. C.M.C;

- che la detta decisione, in piena adesione alle tesi della P.A., è stata così motivata:

-considerata in disparte la preliminare eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse che, nei limiti della sommaria delibazione consentita in sede cautelare, non appaiono meritevoli, di positiva delibazione le censure articolate da parte ricorrente avverso la previsione nella *lex specialis* di gara, quale requisito prescritto a pena di esclusione, della disponibilità da parte di ciascun concorrente di specifiche attrezzature per il dragaggio (e, conseguentemente, la successiva esclusione dalla gara dell’ATI a causa della mancata disponibilità di dette attrezzature);

-ritenuto in particolare – ed in linea con l’orientamento già manifestato dalla Sezione in precedenti pronunce relative alla medesima gara – che non appare *prima facie* sproporzionata né irragionevole, tenuto conto della peculiare natura delle attività oggetto di affidamento e delle connesse esigenze tecniche, la previsione di specifiche caratteristiche tecniche delle draghe delle quali ciascun concorrente avrebbe dovuto assicurare la disponibilità, trattandosi di prescrizione mirata a tutelare l’interesse della stazione appaltante ad avere interlocutori certamente idonei all’espletamento delle

attività oggetto di gara, e che appare in linea di principio ammissibile, alla stregua della prevalente giurisprudenza, che nel bando di gara possano chiedersi alle imprese concorrenti requisiti di capacità tecnica ulteriori e più rigorosi rispetto a quelli rivenienti, siccome impliciti, dall'attestazione SOA pure richiesta a pena di esclusione;

Ritenuto, in linea con le precedenti statuizioni della Giunta Comunale riferite alle precedenti azioni poste in essere dagli odierni ricorrenti ed al fine di vedere confermate le ragioni del Comune stesso, di resistere nel giudizio in appello dinanzi al Consiglio di Stato e, all'uopo, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Luigi Manzi, da Roma, in quanto l'Avv. Tangari non è abilitato dinanzi alle magistrature superiori;

-Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo Dirigente del Settore AA.GG. e dell'U.A. Affari Legali per quanto attiene la regolarità tecnica in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

-Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Luigi Manzi, con studio in Roma alla Via F. Gonfalonieri n. 5, per la resistenza nel giudizio instaurato dinanzi al Consiglio di Stato dalla "Intercantieri Vittadello S.p.A." e della "Salvatore Matarrese S.p.A.", in proprio e quali componenti della costituenda A.T.I. "Intercantieri Vittadello S.p.A. – Salvatore Matarrese S.p.A.", meglio descritto in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui al punto 1) e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..

- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di stabilire, altresì, l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 5) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico applicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

